

CORTE COSTITUZIONALE

Servizio Studi

**Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di leggi
regionali e provinciali nei giudizi in via principale e i
seguiti nei rispettivi ordinamenti**

(selezione di casi relativi alla giurisprudenza dell'anno 2021)

Maggio 2022

Le dichiarazioni di illegittimità costituzionale di leggi regionali e provinciali nei giudizi in via principale e i seguiti nei rispettivi ordinamenti

(selezione di casi relativi alla giurisprudenza dell'anno 2021)

Coordinamento, introduzione e illustrazione della giurisprudenza: Riccardo Nevola
Analisi dei seguiti: Maria Alessandra Scurati Manzoni e Angela De Giorgio
Composizione grafica: Mariangela Prestipino

INDICE

Introduzione	7
1. La disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche e dei relativi titoli abilitativi (norme della Regione Toscana)	11
1.1. La sentenza n. 2/2021	11
1.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	12
2. L'accesso degli stranieri agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (norme della Regione Abruzzo).....	14
2.1. La sentenza n. 9/2021	14
2.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	15
3. Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime pluriennali di natura stagionale (norme della Regione Calabria).....	16
3.1. La sentenza n. 10/2021	16
3.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	16
4. L'efficacia vincolante, ai fini dell'accreditamento istituzionale, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie (norme della Regione Puglia)	17
4.1. La sentenza n. 36/2021	17
4.2. La sentenza n. 195/2021	17
4.3. Il seguito nell'ordinamento regionale	17
5. La gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio valdostano (norme della Regione Valle d'Aosta)	19
5.1. La sentenza n. 37/2021	19
5.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	21
6. La disciplina del segretario comunale nella Provincia autonoma di Trento (norme della Regione Trentino-Alto Adige)	23
6.1. La sentenza n. 95/2021	23
6.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	24
7. La copertura finanziaria della restituzione degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per determinati interventi edilizi (norme della Regione Abruzzo)	26
7.1. La sentenza n. 106/2021	26
7.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	26
8. L'esclusione da benefici abitativi e di sostegno economico dei condannati in via definitiva per reati contro la persona (norme della Regione Abruzzo)	28
8.1. La sentenza n. 118/2021	28
8.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	28

9. L'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio (norme della Provincia autonoma di Trento)	29
9.1. La sentenza n. 134/2021	29
9.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	30
10. L'estensione al 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, della validità delle concessioni demaniali, in essere al 31 dicembre 2018 e con scadenza anteriore al 2033, aventi finalità turistico-ricreativa, sportiva, diportistica e di acquacoltura (norme della Regione Friuli-Venezia Giulia).....	31
10.1. La sentenza n. 139/2021	31
10.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	31
11. Il piano di dismissione straordinario del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, destinato alla riduzione degli oneri del mutuo contratto per estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006 (norme della Regione Siciliana).....	32
11.1. La sentenza n. 156/2021	32
11.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	32
12. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra (norme della Regione Toscana)...	33
12.1. La sentenza n. 177/2021	33
12.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	34
13. La conferma nei ruoli regionali a tempo indeterminato del personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del SSN e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2019, previa presentazione di apposita domanda di mobilità (norme della Regione Puglia)	35
13.1. La sentenza n. 195/2021	35
13.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	35
14. Le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 (norme della Regione Basilicata)	36
14.1. La sentenza n. 246/2021	36
14.2. Il seguito nell'ordinamento regionale	37

Introduzione

Uno dei tratti caratterizzanti del contenzioso relativo ai giudizi di legittimità costituzionale in via principale risiede nella netta preponderanza dell'iniziativa statale rispetto a quella delle Regioni e delle Province autonome e nella conseguente prevalenza delle decisioni, specialmente di accoglimento, concernenti fonti regionali e provinciali sulle pronunce aventi ad oggetto norme statali.

I dati dell'ultimo triennio confermano con particolare evidenza l'assunto.

Nel 2021 le 108 pronunce adottate in sede di giudizio in via d'azione (91 sentenze e 17 ordinanze) hanno definito 98 ricorsi statali, 11 ricorsi delle Regioni e 2 ricorsi delle Province autonome. 64 delle 91 sentenze hanno presentato almeno un dispositivo di illegittimità costituzionale; di queste solo una ha riguardato norme statali.

Nel 2020 le 92 pronunce della Corte (69 sentenze e 23 ordinanze) hanno deciso 79 ricorsi statali, 13 ricorsi delle Regioni e 2 ricorsi delle Province autonome. In 44 delle 69 sentenze è contenuta almeno una declaratoria di illegittimità costituzionale; di queste soltanto 2 hanno investito norme statali.

Nel 2019 le 95 decisioni della Corte (67 sentenze e 28 ordinanze) hanno definito 77 ricorsi statali, 23 ricorsi regionali e 1 ricorso provinciale. 42 delle 67 sentenze hanno recato almeno un dispositivo di accoglimento; di queste soltanto sette hanno riguardato norme statali.

La rilevanza quantitativa dell'iniziativa statale, costante nel vigore del novellato Titolo V della Parte II della Costituzione, appare accentuata negli ultimi tempi.

Al di là di ragioni contingenti, una motivazione di fondo risiede nella diversa posizione ordinamentale dello Stato rispetto agli altri enti dotati di potestà legislativa. Infatti, come ha limpidamente chiarito la sentenza n. 274 del 2003, anche nell'assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato resta riservata, nell'ordinamento generale della Repubblica, una "posizione peculiare desumibile non solo dalla proclamazione di principio di cui all'art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di un'istanza unitaria, manifestata dal richiamo al rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, come limiti di tutte le potestà legislative (...) e dal riconoscimento dell'esigenza di tutelare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento (...). E tale istanza postula necessariamente che nel sistema esista un soggetto – lo Stato (...) – avente il compito di assicurarne il pieno soddisfacimento. Lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro". Pertanto, "pur dopo la riforma, lo Stato può impugnare in via principale una legge regionale deducendo la violazione di qualsiasi parametro costituzionale", anche estraneo al riparto di competenze. Per contro, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale (indicabile come dottrina della "ridondanza" e ribadito, tra le ultime, dalla sentenza n. 108 del 2021), le Regioni e le Province autonome "possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni solo quando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare una lesione delle loro attribuzioni costituzionali e (...) motivino sufficientemente

in ordine ai profili di una possibile ridondanza della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza (...) che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione". In sostanza, diversamente dallo Stato, le Regioni e le Province autonome possono proporre solo conflitti legislativi attinenti, direttamente o indirettamente, a profili competenziali.

La mole di sentenze di illegittimità costituzionale di leggi regionali e provinciali (ben 140 nell'ultimo triennio) ha indotto a rivolgere l'attenzione alle conseguenti iniziative intraprese negli ordinamenti substatali di volta in volta interessati, anche per apprezzare il grado di effettività della giustizia costituzionale.

Ai sensi dell'art. 30, commi primo e secondo, della legge n. 87 del 1953, la sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge di una Regione (o di una Provincia autonoma), entro due giorni dal deposito in cancelleria, è trasmessa d'ufficio, al Presidente della Giunta "affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno alla pubblicazione della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo". La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito, "viene, altresì, comunicata (...) ai Consigli regionali interessati affinché, ove lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro competenza".

Il presente quaderno intende far luce, senza alcuna pretesa di esaustività, sugli eventuali seguiti legislativi, negli ordinamenti delle Regioni e delle Province autonome, delle pronunce di accoglimento adottate in sede di giudizio in via principale.

Il campo di indagine è delimitato all'anno 2021 e riguarda sentenze rispetto alle quali è decorso, per eventuali iniziative legislative, un intervallo temporale compreso tra i 4 e i 15 mesi dal deposito in cancelleria. Le pronunce sono state selezionate sia in virtù della particolare rilevanza delle questioni trattate sia in ragione della possibile presenza di una sollecitazione o di un invito a provvedere espressamente rivolti dalla Corte al legislatore territoriale. L'esposizione riguarda le sole dichiarazioni di illegittimità costituzionale e non si estende ad altri dispositivi di diverso segno.

In questa prospettiva sono state prese in considerazione le seguenti decisioni: sentenza n. 2/2021 relativa a disposizioni toscane in materia di edilizia sismica; sentenza n. 9/2021 riguardante norme abruzzesi in tema di accesso degli stranieri agli alloggi di edilizia residenziale pubblica; sentenza n. 10/2021 concernente norme calabresi sul rinnovo delle concessioni demaniali marittime pluriennali di natura stagionale; sentenze nn. 36/2021 e 195/2021 sulle previsioni pugliesi dell'efficacia vincolante, ai fini dell'accreditamento istituzionale, dell'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie; sentenza n. 37/2021 sulla disciplina valdostana della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; sentenza n. 95/2021 concernente la disciplina del segretario comunale nella Provincia autonoma di Trento; sentenza n. 106/2021 riguardante la copertura finanziaria della restituzione di oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione Abruzzo; sentenza n. 118/2021 relativa all'esclusione da benefici abitativi nella Regione Abruzzo dei condannati per reati contro la persona; sentenza n. 134/2021 concernente l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio nella Provincia autonoma di Trento; sentenza n. 139/2021 sull'estensione, a domanda, delle concessioni con finalità turistica e sportiva nella Regione Friuli-Venezia Giulia; sentenza n. 156/2021 relativa al piano siciliano di dismissione immobiliare per il ripiano di pregressi debiti sanitari; sentenza n. 177/2021 riguardante la

disciplina toscana degli impianti fotovoltaici; sentenza n. 195/2021 avente ad oggetto, altresì, la disciplina pugliese della conferma nei ruoli regionali di personale in servizio a tempo determinato presso enti sanitari, previa domanda di mobilità; sentenza n. 246/2021 sulle modalità di copertura del disavanzo di amministrazione nell'ordinamento della Regione Basilicata.

A ciascuna delle menzionate questioni è dedicato un capitolo del quaderno nel quale figurano un sintetico titolo esplicativo, l'esposizione del contenuto e della *ratio decidendi* delle corrispondenti dichiarazioni di illegittimità e l'indicazione, ove rinvenute nei pertinenti siti istituzionali o a seguito di informale interlocuzione, delle conseguenti iniziative.

Lo studio ha palesato un livello soddisfacente, benché non ancora ottimale, di effettività della giustizia costituzionale. In 12 dei 14 casi analizzati si sono registrate reazioni, per quanto differenziate, alle pronunce di accoglimento negli ordinamenti interessati.

La variegata tipologia di seguiti che è stato possibile riscontrare può essere ordinata idealmente, secondo criteri di cogenza e vincolatività, in una scala che parte da meri comunicati stampa con cui autorità ed esponenti politici prendono atto del pronunciamento della Corte e si impegnano a conformarsi alle relative indicazioni ovvero alla legislazione statale (sentenza n. 9/2021 e comunicato del Presidente dell'Abruzzo del 30 gennaio 2021; sentenza n. 195/2021 e comunicato del 18 marzo 2022 diffuso sul sito istituzionale della Regione Puglia); comprende regolamenti o atti amministrativi che riorientano l'attività esecutiva in coerenza con la decisione di illegittimità o con la normativa nazionale (sentenze nn. 36 e 195/2021 e delibera n. 436 del 28 marzo 2022 della Giunta pugliese; sentenza n. 37/2021 e ordinanze del Presidente della Valle d'Aosta nn. 228 del 21 maggio 2021 e 281 del 18 giugno 2021; sentenza n. 139/2021 e delibera della Giunta friulana n. 68 del 21 gennaio 2022; sentenza n. 177/2021 e decreti dirigenziali della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana nn. 301 e 629 del 12 e 19 gennaio 2022; sentenza n. 195/2021 e delibere della Giunta pugliese del 21 e 28 marzo 2022); e culmina nelle iniziative legislative vere e proprie, ancora *in itinere* (sentenza n. 134/2021 e parere favorevole della Commissione paritetica del 22 settembre 2021; sentenza n. 246/2021 e disegno di legge di bilancio di previsione della Regione Basilicata) o concluse.

Per quanto specificamente riguarda i seguiti legislativi in senso stretto, l'attività dei legislatori territoriali ha spaziato dalla mera mancata riproposizione delle norme giudicate incostituzionali (sentenza n. 106/2021 e legge abruzzese di stabilità n. 1/2021), al puntuale recepimento delle indicazioni della Corte in sede di manutenzione della vigente disciplina (sentenza n. 2/2021 e leggi toscane nn. 5/2021 e 47/2021; sentenza n. 10/2021 e legge calabrese n. 11/2021) e al varo di nuove discipline ispirate ai principi affermati (sentenza n. 95/2021 e legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 2/2022).

1. La disciplina degli interventi edilizi in zone sismiche e dei relativi titoli abilitativi (norme della Regione Toscana)

1.1. La sentenza n. 2/2021

La sentenza n. 2 ha, tra l'altro, accolto, per riscontrata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., diverse questioni aventi ad oggetto disposizioni della legge toscana n. 69 del 2019 che modificava precedenti leggi regionali nella prospettiva dell'adeguamento alla disciplina statale in materia edilizia e sismica. Innanzitutto, la pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'art. 168 della legge regionale n. 65 del 2014 come da esso riformulati. Il comma 3 non prevedeva un termine differenziato, e più breve di quello ordinario, per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazioni elettronica a banda larga (considerati con favore dal legislatore statale per il loro carattere strategico); ed è stato perciò ritenuto in contrasto con il comma 2 dell'art. 94 t.u. edilizia, che costituisce parte integrante del principio fondamentale della necessaria autorizzazione preventiva per gli interventi rilevanti in zona sismica, espresso dal precedente comma 1. La normativa statale impone all'amministrazione regionale doveri procedurali che rappresentano il punto di equilibrio di un bilanciamento tra i molteplici interessi in gioco, che non può essere modificato dal legislatore territoriale. Il comma 4, dal canto suo, prescriveva alcuni adempimenti anche per le varianti comportanti mutamenti sostanziali alle strutture portanti che, nel corso dei lavori, si intendevano apportare al progetto originario; è stato, dunque, reputato in contrasto con i criteri, assai più articolati e complessi, indicati dall'art. 94-bis, comma 1, t.u. edilizia per distinguere tra interventi rilevanti, di minore rilevanza e privi di rilevanza. In proposito, non è stata ravvisata una coincidenza tra il criterio di differenziazione degli interventi adottato dal legislatore statale, che si fonda sull'idoneità degli stessi ad arrecare nocumento all'incolumità pubblica, e quello adottato dal legislatore regionale, basato sull'incidenza del progetto sugli elementi strutturali della costruzione. La pronuncia ha altresì giudicato illegittimo l'art. 40, comma 1, limitatamente al comma 5 dell'art. 170-bis della legge regionale n. 65 del 2014 come da esso introdotto, che escludeva ogni possibilità di assoggettare a controllo i progetti relativi agli interventi strutturali privi di rilevanza per la pubblica incolumità. Tale previsione è stata ritenuta in contrasto con l'art. 94-bis, comma 5, t.u. edilizia, espressivo di un principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in base al quale le Regioni possono istituire controlli, anche con modalità a campione, rispetto agli interventi di minore rilevanza e privi di rilevanza per la pubblica incolumità. La radicale esclusione di controlli prevista dalla disposizione impugnata finiva per compromettere *a priori* qualsiasi possibilità di verifica da parte dell'amministrazione della conformità degli interventi al progetto e per offrire carta bianca al privato che intendesse illegittimamente discostarsene, mentre la disposizione statale è ragionevolmente da intendersi come autorizzativa di forme di controllo regionale semplicemente a campione, ferma restando la doverosità, in linea di principio, dei controlli. La Corte, poi, ha dichiarato illegittimo l'art. 44, comma 1, limitatamente ai commi 4 e 5 dell'art. 174 della legge regionale n. 65 del 2014 come da esso riformulato, che prevedevano l'obbligo del direttore dei lavori di trasmettere allo sportello unico solo alcuni documenti, non coincidenti con la documentazione prescritta dall'art. 65, comma 6, t.u. edilizia, recante *in parte qua* principi fondamentali nella materia della protezione civile, in ragione della sua

funzionalità alla tutela dell'incolumità pubblica che potrebbe risultare compromessa dall'impiego di determinate tecniche e taluni materiali edilizi e che deve essere garantita in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale. L'esito di accoglimento ha investito anche l'art. 73 che regolava l'applicabilità della nuova disciplina statale, introdotta dal d.l. n. 32 del 2019, agli interventi in zona sismica *ex art. 94-bis* t.u. edilizia, distinguendo i procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore del citato d.l. da quelli ancora da avviare e stabilendo per i primi la validità delle disposizioni regionali previgenti, attuative della disciplina del t.u. edilizia. In questo modo, il legislatore toscano ha preteso di graduare, sia pur indirettamente, l'immediata entrata in vigore di norme statali contenenti nuovi principi fondamentali in materia di protezione civile e governo del territorio, ricorrendo a norme intertemporali che il legislatore statale ha scelto di non inserire. La graduazione dell'immediata vigenza di norme statali contenenti principi fondamentali in materie di competenza concorrente esorbitava palesemente dalle competenze regionali. La sentenza ha, infine, dichiarato illegittimo l'art. 46, comma 1, che, nel sostituire il comma 2 dell'art. 182 della legge regionale n. 65 del 2014, disciplinava la procedura per l'accertamento di conformità in sanatoria per interventi in zone sismiche, rinviando, mediante il richiamo al precedente comma 1, alla disciplina generale dell'accertamento di conformità di cui al seguente art. 209. È stato ravvisato il contrasto della disposizione impugnata con il principio della doppia conformità degli interventi oggetto di SCIA in sanatoria. Premesso che la regola della doppia conformità vale anche per la normativa antisismica, costituendo, per gli interventi in zona sismica, un principio fondamentale delle materie del governo del territorio e della protezione civile, la decisione ha evidenziato la situazione di incertezza derivante dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art. 182, non risultando chiaro se la conformità alla normativa tecnica dovesse intendersi quale doppia conformità (anche al momento dell'esecuzione dell'intervento), come inderogabilmente richiesto dalla legislazione statale, ovvero quale mera conformità al momento della presentazione della domanda.

1.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Il legislatore toscano è intervenuto per allineare la disciplina della materia all'indicata pronuncia adottando, dapprima, la legge regionale n. 5 del 12 febbraio 2021 ("Disposizioni urgenti in materia di sismica e di gestione rifiuti in adeguamento alla normativa statale e alla giurisprudenza della Corte Costituzionale. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 69/2019 e 22/2015") e, in un secondo momento, la legge regionale n. 47 del 1° dicembre 2021 ("Misure di semplificazione in materia edilizia. Adeguamento alla normativa statale e adeguamento ai rilievi di costituzionalità. Modifiche alla l. r. n. 65/2014 e alla l. r. 31/2020"). La legge regionale n. 5 del 2021 ha dettato puntuali disposizioni rivolte ad adeguare l'ordinamento toscano alla sentenza di accoglimento. In particolare, l'art. 1 ("Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 168 della l. r. n. 65/2014") ha così sostituito il comma 4 dell'art. 168 della legge n. 65 del 2014: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 170-*ter*, gli adempimenti di cui al presente articolo sono prescritti anche per le varianti che, nel corso dei lavori, si intendano apportare al progetto originario". La disposizione ha esteso gli adempimenti richiesti per gli interventi rilevanti (indebitamente limitati, nel testo dichiarato illegittimo, ai progetti di variante comportanti mutamenti sostanziali delle strutture portanti) a tutte le varianti al

progetto originario, al fine di superare il rilevato contrasto con l'art. 94-*bis* del d.P.R. n. 380 del 2001 che differenzia gli interventi rilevanti da quelli meno rilevanti o privi di rilevanza, in base all'idoneità degli stessi ad arrecare nocumento all'incolumità pubblica e non all'incidenza del progetto sugli elementi strutturali della costruzione. L'art. 2 ("Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 170-*bis* della l. r. n. 65/2014") ha abrogato il comma 5 dell'art. 170-*bis* della legge del 2014, consentendo di assoggettare a controllo i progetti relativi agli interventi strutturali privi di rilevanza per la pubblica incolumità. L'art. 3 ("Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 174 della l. r. n. 65/2014") ha inciso sull'art. 174 della legge del 2014, inserendo al comma 4, dopo le parole "d.p.r. n. 380/2001", le parole "e completa degli allegati previsti da tale norma" e così sostituendo il comma 5: "La relazione di cui al comma 4 è trasmessa allo sportello unico, unitamente agli allegati di cui all'articolo 65 del d.p.r. 380/2001 e al giornale dei lavori strutturali". Nella formulazione risultante dalle modifiche, l'art. 174, commi 4 e 5, si conforma all'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, in relazione agli obblighi di trasmissione di documenti allo sportello unico da parte del direttore dei lavori. L'art. 4 ("Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Modifiche all'articolo 182 della l. r. n. 65/2014") è intervenuto per uniformare la procedura per l'accertamento in sanatoria degli interventi soggetti a SCIA al principio della doppia conformità richiesto inderogabilmente dalla normativa statale. In particolare, la disposizione ha inserito, al comma 1 dell'art. 182 della legge del 2014, dopo le parole "e che risultano conformi alla normativa tecnica" le parole "ai sensi del comma 2" e, alla lett. b) del medesimo comma 1, dopo le parole "normativa tecnica", le parole "vigente sia al momento della realizzazione delle opere stesse sia al momento della presentazione dell'istanza". Inoltre, essa ha così sostituito il comma 2 del predetto art. 182: "Nei casi di cui al comma 1 la struttura regionale competente rilascia, previo accertamento della conformità alle norme tecniche vigenti, sia al momento della realizzazione delle opere, sia al momento della presentazione dell'istanza, l'autorizzazione in sanatoria oppure l'attestato di avvenuto deposito in sanatoria entro sessanta giorni dalla data di trasmissione della relativa istanza. Oltre che al soggetto interessato, la struttura regionale competente trasmette tali atti al comune ai fini del rilascio dei titoli in sanatoria o ai fini delle verifiche di propria competenza nel caso di SCIA in sanatoria". L'art. 5 ("Adeguamento dell'ordinamento regionale alla sentenza della Corte costituzionale 2/2021. Abrogazione dell'articolo 73 della l.r. n. 69 del 2019") ha abrogato l'art. 73 della legge n. 69 del 2019, recante norme di diritto intertemporale. Dal canto suo, la legge regionale n. 47 del 2021, all'art. 21 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e verifiche della struttura regionale. Modifiche all'articolo 168 della l.r. n. 65/2014"), ha così sostituito il comma 3 dell'art. 168 della legge n. 65 del 2014, introducendo il termine mancante nell'originaria formulazione: "L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e trasmessa per via telematica al comune e al richiedente".

2. L'accesso degli stranieri agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (norme della Regione Abruzzo)

2.1. La sentenza n. 9/2021

La sentenza n. 9 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 117, primo comma, Cost., 18 TFUE e 14 CEDU, dell'art. 2, comma 1, della legge abruzzese n. 34 del 2019, nella parte in cui introduceva il comma 4.1 dell'art. 5 della legge regionale n. 96 del 1996, prevedendo, esclusivamente a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, l'onere di documentare il mancato possesso di alloggi adeguati nel Paese di provenienza, come requisito per la partecipazione ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. La disposizione si inseriva in una cornice normativa che già contemplava indistintamente per tutti gli interessati, a prescindere dalla cittadinanza, il requisito della non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggi situati nel territorio nazionale o all'estero, da asseverare mediante apposita dichiarazione. A differenza della previsione generale, quella di cui al comma 4.1 era destinata ai soli cittadini extracomunitari e dava rilievo, anziché alla titolarità di diritti, agli elementi del possesso e dell'adeguatezza dell'alloggio. Avuto riguardo allo scopo della disciplina che è quello di garantire un alloggio adeguato a chi, residente nella Regione, si trovi nelle condizioni di bisogno fissate dalla legge, la disposizione è risultata in primo luogo irragionevole per la palese irrilevanza e la pretestuosità del requisito introdotto, che non forniva alcuna indicazione né sullo stato di bisogno né sulla situazione patrimoniale del richiedente. Il possesso di un alloggio adeguato nel Paese di provenienza non dimostrava nulla circa l'effettiva necessità di un alloggio in Italia e non offriva alcun significativo elemento aggiuntivo sulla situazione patrimoniale rispetto a quanto desumibile dall'attestazione circa la non titolarità di diritti su alloggi, ovunque situati, già prevista in via generale. La norma censurata, che stabiliva un onere per i soli cittadini extracomunitari, sul presupposto indimostrato che ad essi sarebbero stati altrimenti riservati oneri meno gravosi di quelli imposti ad altri cittadini, è risultata altresì discriminatoria, avuto riguardo al fatto che le asserite difficoltà di verifica del possesso di alloggi in paesi extraeuropei possono riguardare anche i cittadini italiani e dell'Unione europea. Essa comportava un aggravio procedimentale che si traduceva in un ostacolo di ordine pratico e burocratico, discriminatorio per una categoria di individui. La pronuncia ha poi dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 117, primo comma, Cost. e 24 della direttiva 2004/38/CE, dell'art. 4, comma 1, della legge abruzzese n. 34 del 2019, il quale aveva inserito all'art. 8 della legge regionale n. 96 del 1996 la lett. *c-bis*). Tale novella introduceva l'anzianità di residenza in Comuni della Regione quale elemento aggiuntivo rilevante per la formazione della graduatoria di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevedendo a tale scopo l'attribuzione di un punto per ogni anno di residenza nella Regione a partire dal decimo, fino a un massimo di sei punti. Premesso che i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio, il denunciato meccanismo premiale è stato ritenuto in concreto non coerente ed esorbitante rispetto al fine perseguito, avuto riguardo al sistema delle norme che stabiliscono i punteggi da assegnare ai richiedenti in ragione delle loro condizioni oggettive e soggettive e che definiscono i requisiti di accesso al servizio. Dalla disamina della

complessiva disciplina regionale si è dedotto, infatti, che il punteggio attribuibile alla residenza protratta era superiore nel massimo a quello per le condizioni soggettive costituite dal reddito e dal numero dei componenti il nucleo familiare (cinque punti). Raffrontando l'entità dei punteggi massimi attribuibili è stata rilevata l'evidente sopravvalutazione, operata dal legislatore regionale, della situazione connessa all'anzianità di residenza rispetto al rilievo conferito alle altre condizioni, e segnatamente a quelle che più rispecchiano la situazione di bisogno alla quale il servizio tende a porre rimedio. In applicazione del criterio censurato si sarebbe potuta produrre l'irragionevole conseguenza per la quale, a parità di condizioni oggettive circa l'inadeguatezza dell'alloggio, un nucleo familiare numeroso, ma non in grado di far valere il punteggio aggiuntivo connesso alla residenza ultradecennale, sarebbe stato superato in graduatoria da un nucleo composto da una o due persone, solo perché in grado di vantare una durata di residenza tale da consentire l'assegnazione di tutti i sei punti aggiuntivi attribuibili a tale requisito. Un siffatto assetto normativo tendeva a sopravvalutare una condizione del passato rispetto alle condizioni, soggettive e oggettive, del presente, senza peraltro che dalla residenza protratta per almeno dieci anni potesse trarsi alcun ragionevole indice di probabilità della permanenza nel futuro. Invero, il legislatore regionale ben può dare rilievo, ai fini della determinazione del punteggio per la formazione della graduatoria di accesso, alla prospettiva della stabilità, ma tale aspetto, se può concorrere a determinare la posizione dei beneficiari, deve nondimeno conservare un carattere meno rilevante rispetto alla necessaria centralità dei fattori significativi della situazione di bisogno alla quale risponde il servizio, quali sono quelli che indicano condizioni soggettive e oggettive dei richiedenti. Il peso esorbitante assegnato al dato del radicamento territoriale nel più generale punteggio per l'assegnazione degli alloggi, il carattere marginale del dato medesimo in relazione alle finalità del servizio in esame e la stessa debolezza dell'indice della residenza protratta quale dimostrazione della prospettiva di stabilità rendevano la disposizione discriminatoria nei confronti dei cittadini, di qualunque nazionalità, residenti in Abruzzo da meno di dieci anni, rispetto ai residenti da almeno dieci anni.

2.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Non constano specifiche iniziative del legislatore abruzzese successive alla richiamata sentenza. Si segnala comunque che, in un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficiale della Regione in data 30 gennaio 2021, il Presidente della Giunta ha preso atto della pronuncia, formulando alcune dichiarazioni di principio sull'opportunità di valutare in termini meno rilevanti, ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo e della formazione delle graduatorie, il protrarsi della residenza sul territorio per oltre un decennio rispetto all'effettivo stato di bisogno dei richiedenti.

3. Il rinnovo delle concessioni demaniali marittime pluriennali di natura stagionale (norme della Regione Calabria)

3.1. La sentenza n. 10/2021

La sentenza n. 10 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 1 della legge calabrese n. 46 del 2019 che, nel modificare l'art. 14, comma 2, lett. a), della legge regionale n. 17 del 2005, aveva esteso la possibilità di derogare alle procedure di evidenza pubblica anche al caso di rinnovo delle concessioni demaniali pluriennali di natura stagionale. Il menzionato art. 14 prevede che, nelle more dell'adozione di un piano comunale di spiaggia, non possono essere rilasciate nuove concessioni marittime, né essere autorizzate varianti sostanziali ai rapporti concessori in essere, al fine evidente di preservare e incentivare la potestà pianificatoria dei Comuni. In deroga a tale divieto generale, la versione originaria del comma 2 consentiva, alla lett. a), tra l'altro, il rilascio di concessioni demaniali marittime stagionali a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e altre strutture ricettive ai fini delle attività inerenti al servizio di balneazione. Le modifiche introdotte dalla disposizione censurata, da un lato, affiancavano all'ipotesi del rilascio di tutte le concessioni previste dal comma 2 quella del rinnovo delle concessioni stesse, e, dall'altro, consentivano che le concessioni di cui alla lett. a) potessero avere durata pluriennale, anziché stagionale come in precedenza previsto. Tuttavia, mentre l'art. 18, comma 3-*bis*, della legge regionale n. 17 del 2005 stabilisce espressamente che il rilascio delle nuove concessioni demaniali marittime debba avvenire nel rispetto dei principi di evidenza pubblica, parità di trattamento, non discriminazione, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi fissati dalla pertinente normativa europea e statale, nulla è stato previsto per l'ipotesi del mero rinnovo delle concessioni esistenti. Conseguentemente, il rinnovo risultava sottratto alle procedure a evidenza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della concorrenza stabiliti per i casi di rilascio di nuove concessioni. In tal modo, era consentita *de facto* la mera prosecuzione dei rapporti concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente automatica, o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale, in favore dei precedenti titolari.

3.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

A seguito della richiamata pronuncia, il legislatore calabrese ha adottato la legge regionale 25 maggio 2021, n. 11 ("Modifiche all'art. 14 della legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17"), che, all'art. 1, prevede l'abrogazione della legge regionale n. 46 del 2019 e la modifica della lett. a) del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 17 del 2005 (rubricato "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo"). L'intervento legislativo – nel ripristinare l'assetto antecedente alla legge regionale n. 46 del 2019 – ha espressamente formulato, all'art. 2, i principi di libera concorrenza, rotazione, trasparenza e parità di trattamento, propri dell'evidenza pubblica. Nell'art. 14 della legge regionale n. 17 del 2005, alla lett. a), sono state espunte le parole "concessioni comunque rinnovate", in modo da evitare automatismi derogatori, e, alla lett. b), i provvedimenti concessori "pluriennali di natura stagionale" sono stati sostituiti con quelli "marittimi stagionali", al fine di circoscriverne la durata.

4. L'efficacia vincolante, ai fini dell'accreditamento istituzionale, dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie (norme della Regione Puglia)

4.1. La sentenza n. 36/2021

La sentenza n. 36 ha dichiarato parzialmente illegittimo (limitatamente alle parole indicate in dispositivo), per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 49, comma 1, della legge pugliese n. 52 del 2019 (nel testo vigente prima delle modifiche apportate dall'art. 9 della legge regionale n. 18 del 2020), laddove, nel sostituire l'art. 19, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2017, annetteva effetti vincolanti, ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, all'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie per l'esercizio della diagnostica per immagini, con e senza l'utilizzo di grandi macchine, e della PET. La norma introduceva tre fattispecie derogatorie al principio fondamentale in materia di tutela della salute in base al quale l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle strutture sanitarie e sociosanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale. Il d.lgs. n. 502 del 1992 detta i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale che le Regioni devono rispettare in tema di rapporto tra autorizzazione e accreditamento. Ai fini dell'autorizzazione, dovendosi considerare il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio, vengono valutate anche le prestazioni non inerenti i LEA, mentre ai fini dell'accreditamento, si ha riguardo al fabbisogno di assistenza programmato per garantire l'erogazione dei livelli essenziali. Le vicende del processo di accreditamento restano tendenzialmente estranee alla determinazione del fabbisogno che rileva per la verifica di compatibilità delineata dall'art. 8-ter, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 per il procedimento di autorizzazione.

4.2. La sentenza n. 195/2021

La sentenza n. 195 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 9 della legge pugliese n. 18 del 2020, il quale, nel sostituire l'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 19 della legge regionale n. 9 del 2017, prevedeva che, ferma restando la necessità di verificare la sussistenza dei requisiti di accreditamento, l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale. La Corte, dopo aver ricordato la propria giurisprudenza sul diverso regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti delle strutture socio-sanitarie, ha confermato che è preclusa al legislatore regionale la previsione di effetti vincolanti da attribuire all'autorizzazione ai fini dell'accreditamento istituzionale, sanzionando il contrasto della norma impugnata con il principio fondamentale di autonomia dei due procedimenti.

4.3. Il seguito nell'ordinamento regionale

L'art. 19, comma 3, della legge pugliese n. 9 del 2017, oggetto di due successive modifiche recate dalle disposizioni investite dalle richiamate sentenze di accoglimento, prevede, nel testo da esse risultante, che l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non

produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, in conformità alla legislazione statale di principio. Non risultano modifiche allo stesso comma né iniziative in tal senso da parte del legislatore regionale. Con deliberazione n. 436 del 28 marzo 2022, è stata adottata dalla Giunta una proposta di regolamento regionale, ad oggi in attesa dei pareri delle competenti Commissioni consiliari, che disciplina il “fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e per il rilascio dell’accreditamento istituzionale per strutture che erogano prestazioni di specialistica in regime ambulatoriale TC e RMN”. Il comma 4 dell’art. 4 dello schema di regolamento, rubricato “Accreditamento”, dispone che “In caso di rilascio di parere favorevole di compatibilità e successiva autorizzazione all’esercizio di una TC o di una RMN grande macchina a struttura già accreditata, rispettivamente, per una RMN o per una TC, il regime di accreditamento non si estende automaticamente alla diversa tipologia di apparecchiatura grande macchina autorizzata”. Il successivo comma 5 prevede che, ferma restando la non automatica estensione del regime di accreditamento, per le istanze di autorizzazione comunale all’installazione delle apparecchiature *de quibus*, qualora “venga rilasciato più di un parere favorevole di compatibilità nell’ambito del distretto socio-sanitario in cui non insistono strutture pubbliche o private autorizzate per RMN grandi macchine e non siano già stati rilasciati pareri favorevoli di compatibilità per RMN grandi macchine, può accedere all’accreditamento solo n. 1 RNM, a seguito della valutazione comparativa e contestuale delle suddette istanze”, applicando quali requisiti di preferenza, “ai fini del rilascio dell’accreditamento della TC, il possesso dell’accreditamento di una RMN grandi macchine e, ai fini dell’accreditamento della RMN grande macchina, il possesso dell’accreditamento di una TC”. In via subordinata, in assenza dei predetti requisiti, la valutazione comparativa delle istanze si effettua applicando, “ai fini del rilascio dell’accreditamento della TC e/o della RMN, il possesso dell’accreditamento per la diagnostica per immagini senza l’utilizzo di grandi macchine”. In via residuale, si applicano il criterio della localizzazione o altri parametri e punteggi previsti per la verifica di compatibilità.

5. La gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nel territorio valdostano (norme della Regione Valle d'Aosta)

5.1. La sentenza n. 37/2021

La sentenza n. 37 ha giudicato illegittimi, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., gli artt. 1, 2 e 4, commi 1, 2 e 3, della legge valdostana n. 11 del 2020 (Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d'Aosta in relazione allo stato d'emergenza). L'art. 1 prevedeva che la legge impugnata disciplinasse la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio regionale, condizionando tutte le attività produttive, industriali e commerciali, professionali, di servizi alla persona, sociali, culturali, ricreative e sportive all'osservanza delle misure di sicurezza ivi introdotte. L'art. 2 individuava un complesso di attività personali, sociali ed economiche comunque consentite, purché nel rispetto di protocolli di sicurezza, taluni dei quali fissati con ordinanza del Presidente della Regione, ovvero ammesse ma passibili di sospensione con il medesimo provvedimento, ferma la possibilità per il Presidente di individuare eventi o manifestazioni pubbliche permesse in deroga alle disposizioni emergenziali statali. L'art. 4, al comma 1, disciplinava il predetto potere presidenziale di ordinanza, esercitabile in base all'andamento dell'emergenza; al comma 2, affidava alla Giunta, d'intesa con le parti sociali, l'adozione di protocolli di sicurezza; al comma 3, attribuiva al Presidente il coordinamento degli interventi. La materia oggetto dell'intervento regionale ricade nella competenza legislativa esclusiva dello Stato a titolo di profilassi internazionale, comprensiva di ogni misura atta a contrastare una pandemia sanitaria in corso ovvero a prevenirla. L'ordinanza n. 4 del 2021 ha sospeso in via cautelare l'efficacia dell'intera legge regionale, ritenendo che essa invadesse la competenza esclusiva statale, con rischio di un grave e irreparabile pregiudizio all'interesse pubblico e ai diritti delle persone. Nel merito, la violazione dell'indicato parametro è stata ravvisata nella circostanza che le denunciate disposizioni surrogavano la sequenza di regolazione disegnata dal legislatore statale appositamente per la lotta contro la malattia generata dal nuovo COVID-19, incentrata sull'introduzione con decreti-legge di misure di quarantena e restrittive dosate nel tempo e nello spazio con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, imponendone una autonoma e alternativa, facente capo alle previsioni legislative regionali e alle ordinanze del Presidente della Giunta. L'evidente invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato non dipendeva dalla manifestazione di un effettivo contrasto tra le singole misure in concreto applicabili sulla base dei d.P.C.m. e quelle imposte in forza della normativa regionale: infatti, una simile antinomia poteva sorgere a un dato tempo e venire meno in un tempo successivo, o viceversa, a seconda di come evolvano diacronicamente l'ordinamento statale e quello regionale per effetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e delle ordinanze presidenziali. In via assorbente ha rilevato la sovrapposizione della catena di regolazione della Regione a quella prescelta dalla competente normativa dello Stato, con conseguente invasione di una sfera di attribuzione sottratta all'intervento del legislatore regionale. La competenza statale esclusiva in materia di profilassi internazionale si impone pacificamente anche alla Regione Valle d'Aosta, atteso che essa non può vantare alcuna attribuzione statutaria avente tale oggetto e che il titolo per normare attivato dal legislatore statale corrisponde a una sfera di competenza che lo Stato già deteneva, nei confronti della

Regione, prima ancora dell'entrata in vigore del nuovo Titolo V. Invero, l'art. 36 della legge n. 196 del 1978, recante norme di attuazione statutaria, sottrae al trasferimento delle funzioni amministrative in favore della resistente quelle attinenti ai rapporti internazionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, ivi compresa la profilassi internazionale, venendo a ribadire l'estraneità di questa materia alle competenze statutarie, compresa quella di integrazione e di attuazione in tema di igiene, sanità, assistenza ospedaliera e profilattica, peraltro meno ampia della tutela della salute *ex art. 117*, terzo comma, Cost. Quest'ultima attribuzione, che pone la Regione autonoma sul medesimo piano delle Regioni ordinarie (in forza dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001), e le altre competenze statutarie possono rilevare in termini indiretti e marginali, a seconda dell'oggetto sul quale cade di volta in volta la misura restrittiva statale, ma sono recessive rispetto all'interesse prevalente di profilassi internazionale. Altre materie, quali "impianti a fune" e "trasporti", "non vengono in rilievo in quanto tali, ma in quanto relative a luoghi in cui può diffondersi il contagio; pertanto, la clausola di salvaguardia delle competenze statutarie, enunciata nei d.l. nn. 19 e 33 del 2020, non ha alcuna ragione di operare poiché la Regione non può opporre alla competenza statale alcuna attribuzione fondata sullo statuto o sulle norme di attuazione. In definitiva, non vi può essere uno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione nazionale; unica competente sia a normare la materia in via legislativa e regolamentare, sia ad allocare la relativa funzione amministrativa, anche in forza del perdurante principio del parallelismo per le autonomie speciali. Peraltro, l'art. 2 del d.l. n. 19 del 2020 ha reputato opportuno, nell'esercizio della discrezionalità propria del legislatore statale in una materia di sua competenza esclusiva, attivare un percorso di leale collaborazione con il sistema regionale, prevedendo che i d.P.C.m. siano preceduti, a seconda degli interessi coinvolti, dal parere dei Presidenti delle Regioni o da quello del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Si tratta di una soluzione normativa consona sia all'ampiezza del fascio di competenze regionali raggiunte dalle misure di contrasto alla pandemia, sia alla circostanza obiettiva per la quale lo Stato, perlomeno ove non ricorra al potere sostitutivo previsto dall'art. 120 Cost., è tenuto a valersi dell'organizzazione sanitaria regionale, al fine di attuare le misure profilattiche. Inoltre, l'art. 1, comma 16, del d.l. n. 33 del 2020 consente alle Regioni di applicare misure più restrittive di quelle contenute nei d.P.C.m. e, a rigide condizioni, anche ampliative, allo scopo di assicurare che, nel tempo necessario ad aggiornare le previsioni statali alla curva epidemiologica, non sorgano vuoti di tutela, quanto a circostanze sopravvenute e non ancora prese in carico dall'amministrazione statale. Ciò che la legge statale permette non è una politica regionale autonoma sulla pandemia, quand'anche di carattere più stringente rispetto a quella nazionale, ma la sola disciplina che si dovesse imporre per ragioni manifestatesi dopo l'adozione di un d.P.C.m. e prima che sia assunto quello successivo. Alla stregua del quadro normativo statale, questo può accadere per mezzo di atti amministrativi, in ragione della loro flessibilità, e non grazie all'attività legislativa regionale. I denunciati artt. 1, 2 e 4, comma 1, non solo travalicavano i limiti che in via generale sono riservati alle autonomie dal legislatore statale, ma disponevano che ciò avvenisse con legge, nonostante l'impiego della fonte primaria fosse precluso dalla legislazione statale. Organiche a tale disegno erano anche le previsioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 4, che hanno condiviso la sorte dell'illegittimità.

5.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Non risulta che il legislatore valdostano abbia assunto specifiche iniziative in seguito alla richiamata pronuncia, comunque recepita nella banca dati delle leggi regionali. Sul piano amministrativo, tuttavia, il confronto tra le ordinanze del Presidente della Regione contenenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica adottate prima (ordinanze nn. 580 del 23 dicembre 2020 e 5 del 5 gennaio 2021) e dopo (ordinanze nn. 228 del 21 maggio 2021 e 281 del 18 giugno 2021) la sentenza costituzionale sembra attestare un tendenziale allineamento alle indicazioni della Corte. Infatti, le ordinanze successive sono state adottate solo ai sensi dell'art. 32 della legge statale n. 833 del 1978 (e non più anche ai sensi degli artt. 2, comma 24, e 4, comma 1, della legge regionale scrutinata) e recano "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (una terminologia differente da quella utilizzata negli atti precedenti ove il riferimento è più ampio alle "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"). Nell'oggetto vengono altresì specificate le attività cui le disposizioni attengono, mentre prima della sentenza le ordinanze presidenziali recavano "Disposizioni per il periodo" ivi indicato. In particolare, l'ordinanza n. 228 del 2021 ha ad oggetto "Disposizioni relative a piscine, musei e altri luoghi di cultura, istruzione e formazione, esami di qualificazione professionale, attività commerciali, attività di ristorazione e altre attività", mentre l'ordinanza n. 281 del 2021 reca "Disposizioni relative a piscine e centri benessere, musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, nonché formazione, esami di qualificazione professionale e altre attività". Nelle premesse delle citate ordinanze si menziona la necessità di introdurre adattamenti e precisazioni per adeguare le previsioni dei vari DPCM e delle altre norme nazionali alle peculiarità del territorio e al contesto socio-economico della Regione¹. Per quanto riguarda i contenuti, alcune misure appaiono ricalcare quelle nazionali, come nel punto 12 dell'ordinanza n. 228 del 2021 che prevede: "È in ogni caso vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nello svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza". Altre disposizioni rinviano alla normativa statale, come nel precedente punto 9: "Dal 28 maggio al 31 maggio 2021 le attività di ristorazione effettuate da qualsiasi esercizio si svolgono, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del d. l. n. 65/2021, nonché delle linee guida e dei protocolli vigenti". Risultano, inoltre, disposizioni che dettano misure specifiche, ulteriori rispetto a quelle statali, come nel punto 8 della citata ordinanza: "Fino al 27 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 52/2021 e dall'art. 2 del d.l. n. 65/2021, su apposita base contrattuale, formalizzata tra le strutture interessate, i clienti degli alberghi e delle strutture recettive prive di ristorante, previa prenotazione da parte della struttura presso la quale sono alloggiati gli ospiti, possono fruire, entro i limiti orari agli spostamenti di cui all'articolo 1, comma 1, del d.l. n. 65/2021, dei servizi di ristorazione di altro albergo, di un'altra struttura recettiva o di un ristorante. All'esterno dell'esercizio che

¹ Nei provvedimenti in questione è scritto quanto segue: "Ritenuto, quindi, necessario (...) nell'ambito del quadro normativo esistente per il contrasto all'epidemia da COVID-19, al fine di limitarne il più possibile la diffusione, introdurre ulteriori adattamenti e precisazioni finalizzate all'adeguamento delle previsioni del DPCM 2 marzo 2021 e dei decreti legge 52/2021 e 65/2021 alle peculiarità del territorio e del contesto socio-economico della Regione prevedere: – ulteriori misure relativamente alle attività di (...)".

svolge l'attività di ristorazione deve essere reso evidente con apposito cartello che il servizio sarà reso esclusivamente a beneficio dei clienti della o delle strutture recettive convenzionate, con totale esclusione di ogni possibilità di fruizione da parte di avventori non alloggiati”.

6. La disciplina del segretario comunale nella Provincia autonoma di Trento (norme della Regione Trentino-Alto Adige)

6.1. La sentenza n. 95/2021

La sentenza n. 95 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 51, primo comma, 97 Cost. e 4 dello statuto speciale, dell'art. 3, comma 1, lett. g), della legge della Regione Trentino-Alto Adige n. 8 del 2019, nella parte in cui introduceva l'art. 148-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, nella legge regionale n. 2 del 2018, modificando, solo per gli enti locali della Provincia autonoma di Trento, il meccanismo di reclutamento dei segretari comunali e incidendo su alcuni profili essenziali del relativo *status*. La nuova normativa prevedeva l'istituzione di un albo dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale, articolato in due sezioni: nella prima era prevista l'iscrizione, a richiesta, per una durata di cinque anni rinnovabile, dei soggetti in possesso della laurea e del certificato di abilitazione all'esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Province di Trento e Bolzano; nella seconda era prevista l'iscrizione, di diritto, dei segretari degli enti locali della Provincia di Trento già in servizio a tempo indeterminato al momento dell'entrata in vigore della disposizione. Inoltre, la nomina era rimessa al Consiglio comunale o all'assemblea dell'ente locale (su proposta del sindaco o del presidente dell'ente, mediante una scelta discrezionale tra tutti gli iscritti all'elenco di nuova istituzione senza una previa procedura concorsuale) e l'assunzione del segretario di nuova nomina era a tempo determinato, con possibilità di revoca non solo per gravi violazioni dei doveri d'ufficio ma anche nel caso di una valutazione negativa dei risultati per tre anni consecutivi. Infine, il contratto aveva una durata corrispondente al mandato del sindaco (o del presidente dell'ente locale) e il rapporto di lavoro cessava automaticamente con la proclamazione del nuovo Consiglio comunale (o, nel caso degli altri enti locali, con l'elezione del nuovo presidente). L'analisi complessiva della disciplina ha rivelato una figura di segretario comunale non conforme, sin dal momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro, ai principi desumibili dall'art. 97 Cost. (buon andamento e imparzialità dell'amministrazione nonché accesso mediante concorso al pubblico impiego), che operano quali limiti alla potestà legislativa regionale. La legge trentina, infatti, consentiva l'accesso alle funzioni di segretario comunale senza alcuna forma di effettiva selezione concorsuale, aperta e di natura comparativa (elementi essenziali del concorso pubblico), essendo sufficiente l'iscrizione all'albo di nuova istituzione che – a parte coloro che potevano iscriversi in quanto in possesso dell'abilitazione rilasciata dai competenti organi statali oppure perché già in servizio come segretari comunali assunti in base al previgente regime – era subordinata al mero possesso di alcuni requisiti culturali e al semplice conseguimento del certificato di idoneità all'esercizio delle funzioni, ottenuto a seguito di un corso abilitante, non equiparabile, nonostante lo svolgimento di un esame finale, a un concorso in assenza di una preliminare prova pubblica di selezione degli aspiranti. Le trasformazioni della fisionomia del segretario comunale erano così profonde da minare quell'indispensabile equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali, da una parte, e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività, dall'altra. La figura del segretario comunale deve assicurare simile controllo anche nell'ordinamento regionale speciale. Nella disciplina censurata era assente una condizione complessiva di equilibrio che deve essere necessariamente salvaguardata anche alla luce della delicatezza dei

compiti attribuiti a questi funzionari. In particolare, si è evidenziata la mancanza di garanzie analoghe a quelle che circondano la figura del segretario comunale sia in ambito statale sia nella residua disciplina regionale (applicabile alla sola Provincia di Bolzano), in quanto era consentita la revoca dell'incarico in seguito alla valutazione negativa conseguita per tre anni consecutivi; di opportuni raccordi con la restante disciplina del regime giuridico dei dipendenti comunali; di una specifica procedura di garanzia da seguire per giungere alla revoca; e delle modalità di fissazione degli obiettivi rispetto ai quali la valutazione doveva operare, con i relativi criteri necessariamente predeterminati. La sentenza n. 23 del 2019 – che, con riferimento alla disciplina statale recata dal d.lgs. n. 267 del 2000, ha riconosciuto la compatibilità costituzionale di un sistema imperniato su una nomina relativamente discrezionale del sindaco e su un incarico destinato a cessare automaticamente al mutare della compagine di governo (salvo conferma) – ha valorizzato le garanzie comunque poste dalla legislazione nazionale a presidio della funzione, tra le quali l'irrevocabilità *ad nutum* dell'incarico durante il mandato (salvo che per violazione dei doveri d'ufficio) e la stabilità dello *status* giuridico ed economico e del rapporto d'ufficio. Anche con riferimento alla cessazione automatica del rapporto di lavoro, pur non essendo oggetto di censura, la Corte ha evidenziato i profili di contrasto con l'art. 97 Cost. in considerazione della mancanza di ogni indicazione sulla sorte del segretario non confermato o revocato. Inoltre, è stato accolto un altro profilo di censura incentrato sulle irrazionali equiparazioni operate dalla disciplina *de qua* sia all'interno della stessa prima sezione dell'albo – venendo assimilata ingiustificatamente la posizione degli abilitati provinciali a quella di coloro che, superando un concorso, avevano ottenuto l'abilitazione da organi statali – sia tra la condizione degli iscritti alla prima sezione che avevano conseguito, senza concorso, il certificato provinciale di abilitazione a quella degli iscritti alla seconda sezione che, invece, un concorso lo avevano superato. Infine, in via consequenziale sono stati dichiarati illegittimi i restanti commi dell'art. 148-*bis*, in quanto trovavano la propria ragione fondante nell'istituzione dell'albo dei segretari degli enti locali per la Provincia di Trento, nonché l'art. 3, comma 1, lett. h), della legge regionale n. 8 del 2019 che, nel prevedere una disciplina sugli incarichi di reggenza e supplenza, faceva riferimento proprio a detto albo. La pronuncia non ha messo in discussione la possibilità, per la Regione Trentino-Alto Adige, di esercitare la competenza legislativa che le spetta in materia di ordinamento degli enti locali e del relativo personale e, quindi, di prevedere norme in tema di segretari comunali. Ciò deve tuttavia avvenire, come recita lo statuto speciale, in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei limiti indicati. La citata potestà legislativa integra una funzione normativa di carattere ordinamentale, chiamata a delineare il quadro istituzionale del personale comunale nell'intera Regione. La Corte ha così sottolineato la singolarità della denunciata parziale scelta normativa, realizzata attraverso il ricorso a una potestà legislativa di carattere ordinamentale, che, proprio in quanto tale, dovrebbe assicurare un assetto tendenzialmente unitario a livello regionale.

6.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Il legislatore regionale ha inteso conformarsi all'indicata pronuncia approvando la legge 22 febbraio 2022, n. 2 (Modifiche al Titolo III della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”). Essa prevede una procedura aperta di reclutamento per i segretari comunali, configurata come concorso per

titoli ed esami (artt. 6 e 7) che si articola in una prova scritta e una orale, in coerenza con i principi di natura comparativa, intesi quali elementi essenziali propri della selezione pubblica, la cui adozione determina la durata a tempo indeterminato dell'incarico. La precedente normativa, al contrario, disponeva che il Consiglio comunale o l'assemblea dell'ente locale, su proposta del sindaco o del presidente dell'ente, provvedesse alla nomina a tempo determinato di un segretario comunale individuato tra gli iscritti a un albo composto da due sezioni che comprendevano, rispettivamente, soggetti in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio delle relative funzioni e i segretari degli enti locali della Provincia di Trento già in servizio a tempo indeterminato. La riforma del Codice regionale degli Enti locali ha così determinato il passaggio da un sistema basato su criteri di scelta parzialmente discrezionali e tendenti alla precarizzazione a un meccanismo di assunzione ispirato all'evidenza pubblica e fondato su specifiche e dettagliate procedure concorsuali. La valutazione comparativa, propedeutica all'esercizio delle funzioni di segretario comunale, conferisce ai titolari delle stesse una serie di garanzie, analoghe a quelle contemplate dalla legislazione nazionale, quali la stabilità dello *status*, giuridico ed economico, e del rapporto d'ufficio nonché la non revocabilità *ad nutum* dell'incarico durante il mandato. Altri elementi di rilievo della novella sono l'anticipazione, fino a sei mesi, dell'assunzione dei nuovi segretari, così da garantire la continuità amministrativa attraverso un idoneo affiancamento e una migliore integrazione nella nuova realtà lavorativa (artt. 1 e 11); l'istituzione di graduatorie da formarsi a seguito dell'espletamento delle procedure concorsuali presso Comuni o comunità comprensoriali, dalle quali attingere per sopperire a eventuali carenze (art. 15); e la riduzione dei requisiti di anzianità dei segretari comunali, ai fini della partecipazione a concorsi per accedere a classi superiori a quella di appartenenza, al fine di favorire gli avanzamenti di carriera. L'*iter* descritto mira ad avvantaggiare i candidati disposti a competere ripetutamente pur di raggiungere, nel più breve tempo possibile, le classi superiori (artt. 7, 8, 9, 10, 11, 13). Le riferite novità appaiono complessivamente rivolte a eliminare le marcate differenze tra la previgente disciplina regionale e la corrispondente normazione statale, concretando un armonico esercizio della potestà legislativa spettante alla Regione autonoma.

7. La copertura finanziaria della restituzione degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per determinati interventi edilizi (norme della Regione Abruzzo)

7.1. La sentenza n. 106/2021

La sentenza n. 106 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 10, commi 3, lett. a), e 4, della legge abruzzese n. 3 del 2020, nella parte in cui non quantificava, per gli esercizi 2021 e 2022, gli oneri finanziari relativi alla restituzione degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per determinati interventi edilizi e non ne assicurava l'immediata copertura. Le norme censurate, contenute nella legge di stabilità regionale 2020, sostituivano due "disposizioni entrambe attuative del cosiddetto Piano casa, attinenti alla restituzione al richiedente della maggiorazione, corrisposta alla Regione, degli oneri di urbanizzazione", nei casi di diniego del titolo abilitativo o di versamenti in eccesso. Tuttavia, dal Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale 2020-2022, è emerso che il pertinente capitolo, denominato "Rimborso oneri di urbanizzazione", risultava privo di dotazione finanziaria. Successivamente, l'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 14 del 2020 ha apportato una variazione allo stato di previsione della spesa, stanziando nel menzionato capitolo, per l'esercizio 2020, la somma di euro 10.000,00, con copertura finanziaria a valere sul Fondo di riserva per spese obbligatorie. In considerazione dello *ius superveniens* e in assenza di effetti *medio tempore* prodotti dalla disposizione censurata, la sentenza ha dichiarato, limitatamente alla copertura per l'esercizio 2020, la cessazione della materia del contendere. Infatti, se, da un lato, la quantificazione dello stanziamento risulta non priva di credibilità – perché incrementa quanto, per il medesimo capitolo, era stato previsto negli esercizi immediatamente precedenti – dall'altro, tuttavia, gli oneri finanziari che discendono dalle norme impugnate non si esauriscono nell'esercizio 2020, presentando piuttosto caratteristiche di obbligatorietà e di ripetitività. Si tratta di nuove e maggiori spese conseguenti a una modifica della disciplina a regime delle ipotesi di restituzione della quota degli oneri di urbanizzazione già corrisposti alla Regione per la realizzazione di determinati interventi edilizi. Pertanto, con riferimento agli esercizi successivi al 2020 compresi nel bilancio di previsione 2020-2022, è risultato violato l'obbligo per il legislatore regionale, ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011, di assicurare alle spese di carattere obbligatorio e ripetitivo immediata copertura per tutti e tre gli anni considerati dal bilancio di previsione pluriennale. Infine, a fronte del reiterarsi di una prassi che si presta a comportamenti elusivi, la Corte ha ricordato che la corretta applicazione dell'art. 81, terzo comma, Cost., richiede fisiologicamente una copertura contestuale della spesa e che la copertura rinvenuta *a posteriori*, attingendo ad accantonamenti per possibili maggiori oneri, deve essere realizzata per mezzo di variazioni di bilancio riguardanti categorie omogenee di entrata e spesa, corredate da una relazione che dimostri la complessiva neutralità finanziaria.

7.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Non risulta che il legislatore abruzzese abbia assunto iniziative volte a dare seguito alla pronuncia né che sia intervenuto sull'art. 10, commi 3, lett. a), e 4, della legge regionale n. 3 del 2020, dichiarato illegittimo nella parte in cui ometteva di quantificare e garantire, per gli

esercizi 2021 e 2022, l'immediata copertura finanziaria del "Rimborso degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti". Nella legge di stabilità 2020, tali risorse, destinate a far fronte a spese obbligatorie che richiedono specifici stanziamenti a carattere continuativo, avevano trovato allocazione nel capitolo n. 11825 U.P.B. 02.01.003. Altrettanto non è emerso dalla legge di stabilità regionale n. 1 del 2021 né dall'analisi dei successivi documenti accompagnatori e dei relativi prospetti allegati.

8. L'esclusione da benefici abitativi e di sostegno economico dei condannati in via definitiva per reati contro la persona (norme della Regione Abruzzo)

8.1. La sentenza n. 118/2021

La sentenza n. 118 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 42, comma 4, della legge abruzzese n. 3 del 2020 che – nell'ambito di un'articolata disciplina volta a sostenere i coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap, residenti in Abruzzo e destinatari di provvedimenti giudiziari disciplinanti gli impegni economici o patrimoniali – escludeva da una serie di benefici abitativi e di sostegno economico chi fosse stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati contro la persona. Tale indifferenziata esclusione non era ragionevolmente correlabile alla *ratio* che sorregge le misure in questione, finalizzate a rispondere a situazioni di bisogno economico e abitativo spesso conseguenti a una separazione o a un divorzio, e al tempo stesso a consentire al genitore non assegnatario dell'abitazione in precedenza condivisa di continuare ad accudire i figli, assicurandogli una collocazione abitativa nelle vicinanze. Simile *ratio* opera, all'evidenza, anche nei confronti del genitore che abbia subito in passato condanne per reati contro la persona, il quale resta titolare del diritto, e prima ancora del dovere, di esercitare la propria responsabilità genitoriale nei confronti dei figli. La giurisprudenza costituzionale ha già richiamato la necessità di una ragionevole correlazione tra clausole di esclusione da particolari prestazioni sociali e la finalità di soddisfare bisogni primari della persona, in particolare in materia abitativa, perseguita dalle leggi che prevedono tali prestazioni. Il *vulnus* all'art. 3 Cost. non è venuto meno neppure a seguito dell'approvazione *medio tempore* della legge regionale n. 14 del 2020 che ha circoscritto l'esclusione dalle misure di sostegno a chi sia stato condannato in via definitiva per i soli delitti di atti persecutori, di violazione degli obblighi di assistenza familiare e di maltrattamenti in famiglia. Infatti, le residue ipotesi di esclusione accomunavano in maniera indifferenziata i casi in cui la condanna fosse stata pronunciata per fatti commessi a danno dei figli, nel cui interesse i benefici sono previsti dal legislatore regionale, e quelli in cui, invece, il reato fosse stato commesso a danno di terze persone, senza che dal reato conseguiva l'inidoneità di chi abbia subito la condanna a esercitare la responsabilità genitoriale. È stata ritenuta irragionevole, inoltre, la natura assoluta della preclusione, a prescindere dal tempo della commissione del reato per il quale sia intervenuta condanna definitiva: tempo che potrebbe essere anche molto risalente e non incidere quindi in alcun modo sull'interesse dei figli a mantenere stretti contatti con il genitore. Infine, l'estromissione dal beneficio non poteva trovare spiegazione in una finalità in senso lato sanzionatoria nei confronti di chi avesse commesso uno dei reati indicati dalla disposizione, dal momento che una simile finalità esulerebbe, all'evidenza, dalle competenze regionali.

8.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Non risultano specifiche iniziative del legislatore abruzzese volte a intervenire sulla disciplina investita dalla pronuncia.

9. L'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio (norme della Provincia autonoma di Trento)

9.1. La sentenza n. 134/2021

La sentenza n. 134 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Trento n. 4 del 2020 che, allo scopo di favorire la conservazione delle peculiarità socio-culturali e paesaggistico-ambientali, imponeva l'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio, demandando alla Giunta provinciale l'individuazione dei Comuni da esentare da tale obbligo, a motivo dell'elevata intensità turistica o dell'attrattività commerciale-turistica. La norma censurata contrastava con l'art. 31, comma 1, del d.l. n. 201 del 2011, il quale – nello stabilire che le attività commerciali si svolgono senza limiti e prescrizioni relativi, tra l'altro, all'obbligo di chiusura domenicale e festiva – introduce una misura di liberalizzazione coerente con l'obiettivo di promuovere la concorrenza e proporzionata allo scopo di garantire l'assetto concorrenziale nel mercato della distribuzione commerciale. Anche se la disciplina degli orari degli esercizi commerciali è riconducibile alla potestà legislativa regionale residuale in materia di commercio, è riconosciuta al legislatore statale la possibilità di intervenire nell'esercizio della competenza esclusiva in materia di tutela della concorrenza, la quale, data la sua natura trasversale e finalistica, è in grado di influire anche su ambiti attribuiti alla competenza, concorrente o residuale, delle Regioni, fungendo da limite alle discipline che le stesse adottano. Né la competenza primaria delle autonomie speciali può ostacolare l'esercizio della suddetta competenza statale, mediante disposizioni che attenuino il divieto, di cui all'art. 31 citato, di imporre limitazioni orarie o chiusure agli esercizi commerciali. Per evitare che le riforme introdotte su scala nazionale siano, nei fatti, vanificate dal diverso orientamento degli enti ad autonomia speciale, anche i legislatori territoriali sono tenuti a osservare, nell'esercizio di qualsiasi competenza ad essi attribuita, le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, non potendo, pertanto, derogare alle disposizioni statali di liberalizzazione in tema di orario degli esercizi commerciali. Invero, la norma impugnata intendeva corrispondere alle esigenze, pur apprezzabili, di un intervento volto a mitigare le negative ripercussioni prodotte dalla totale liberalizzazione sulle esigenze di vita dei lavoratori del settore e sugli stessi piccoli esercenti, che sono riscontrabili tuttavia in una pluralità di ambiti territoriali e settori di attività e non solo nel territorio provinciale. Soltanto la disciplina statale è in grado di assicurare una regolazione coerente e armonica sull'intero territorio nazionale, evitando che si determinino effetti distorsivi sulla stessa concorrenza, in conseguenza della disarticolazione a livello regionale e provinciale della disciplina degli orari di apertura domenicale e festiva degli esercizi commerciali. La dichiarazione di illegittimità del comma 1 ha coinvolto anche le previsioni dei commi successivi, che costituivano specifiche declinazioni e attuazioni funzionali dell'obbligo disposto in via generale di osservare la chiusura domenicale e festiva, e ha investito anche la disposizione tesa ad individuare i Comuni classificati come località a prevalente economia turistica, dal momento che, in questi, come negli altri, dovrà operare la liberalizzazione del commercio senza distinzioni.

9.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, non risulta che il legislatore provinciale abbia adottato iniziative volte alla sostituzione dell'art. 1 della legge n. 4 del 2020. Nella banca dati consultabile sul sito istituzionale della Provincia autonoma, il testo del medesimo art. 1 è stato oscurato con la dicitura “*omissis*” e in nota si dà atto della pronuncia di accoglimento. La Commissione paritetica, istituita, ai sensi dell'art. 107, comma 1, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha espresso in data 22 settembre 2021 parere favorevole definitivo all'adozione di una norma di attuazione statutaria in materia di orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Come risulta dal resoconto della Commissione, la proposta ha ad oggetto l'inserimento nel d.P.R. n. 1017 del 1978 di un nuovo art. 6-*bis* in base al quale le Province autonome “esercitano le competenze legislative in materia di commercio in modo organico con le attribuzioni ad esse riconosciute dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione nelle materie di seguito considerate, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. n. 26 del 1987 e nel rispetto della direttiva *Bolkenstein*. In particolare, al fine di tutelare le peculiarità socio-culturali e la qualità della vita, del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, nonché allo scopo di favorire un equilibrato sviluppo economico, anche in funzione del pluralismo nella concorrenza – tenuto conto delle caratteristiche montane e delle specifiche vocazioni del territorio provinciale, ivi inclusa l'attrattiva turistica – le Province autonome disciplinano con legge gli orari e i giorni di apertura e di chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, anche con riguardo ai giorni di chiusura, anche domenicale e festiva, e a tipologie di esercizi o a specifici eventi”. La proposta prevede altresì che le Province autonome, con disposizioni legislative, definiscano apposite procedure per il coinvolgimento degli enti locali, delle associazioni e organizzazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale in campo sindacale, ambientale e di tutela dei consumatori nelle fasi di formazione e di adozione del progetto di legge provinciale relativo agli orari e ai giorni di apertura e chiusura degli esercizi.

10. L'estensione al 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, della validità delle concessioni demaniali, in essere al 31 dicembre 2018 e con scadenza anteriore al 2033, aventi finalità turistico-ricreativa, sportiva, diportistica e di acquacoltura (norme della Regione Friuli-Venezia Giulia)

10.1. La sentenza n. 139/2021

La sentenza n. 139 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 2 della legge friulana n. 8 del 2020 che prorogava al 31 dicembre 2033, a domanda dei concessionari, la validità delle concessioni, in essere al 31 dicembre 2018 e con scadenza anteriore al 2033, aventi finalità turistico-ricreativa, sportiva, diportistica e di acquacoltura. La disciplina delle concessioni demaniali interseca numerosi ambiti materiali di competenza legislativa primaria della Regione autonoma; al contempo, discipline regionali le quali dispongano proroghe o rinnovi automatici delle concessioni demaniali in essere incidono sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza, ostacolando l'ingresso di altri potenziali operatori economici nel mercato di riferimento. Qualsiasi disciplina che comporti una restrizione al libero accesso nel mercato di altri operatori è riservata in via esclusiva al legislatore statale. La Corte non ha riscontrato elementi per ritenere che la norma censurata offrisse un livello di tutela della concorrenza più elevato di quello garantito dalla legislazione statale che contempla comunque una generalizzata proroga al 2033 delle concessioni demaniali marittime. Il legislatore friulano, infatti, prevedeva la proroga su domanda del titolare, ma senza alcun richiamo a procedure comparative che avrebbero potuto essere innescate da domande di concessione concorrenti e senza alcun espresso rinvio al procedimento disciplinato dalla legge regionale n. 10 del 2017. La disposizione impugnata, nel subordinare univocamente l'effetto di estensione fino al 2033 della durata delle concessioni alla sola condizione della domanda dell'interessato, si configurava come *lex specialis* rispetto a ogni altra normativa che disciplina il procedimento di affidamento delle concessioni demaniali. Pertanto, introduceva una sostanziale proroga delle concessioni esistenti, eccedente la competenza legislativa regionale.

10.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

A seguito dell'indicata dichiarazione di illegittimità costituzionale, non risulta che la Regione abbia assunto iniziative legislative. A livello amministrativo, la Giunta regionale, con delibera n. 68 del 21 gennaio 2022, ha adottato in via preliminare un Piano di utilizzazione del demanio marittimo statale a uso diportistico, ai sensi dell'art. 13-ter della legge regionale n. 22 del 2006, che disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative conferite alla Regione in materia. In tale documento si dà atto del fatto che le funzioni regionali *de quibus* vengono esercitate in conformità alle disposizioni statali e alle norme regionali ivi indicate e, tra l'altro, in conformità "alla legge regionale n. 8 del 2020 (...) nelle disposizioni non dichiarate, con sentenza n. 139 del 9 giugno 2021, (...) costituzionalmente illegittime".

11. Il piano di dismissione straordinario del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, destinato alla riduzione degli oneri del mutuo contratto per estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006 (norme della Regione Siciliana)

11.1. La sentenza n. 156/2021

La sentenza n. 156 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 6 della legge siciliana n. 13 del 2019, il quale prevedeva un piano di dismissione straordinario del patrimonio immobiliare disponibile delle aziende sanitarie, destinato alla riduzione degli oneri, gravanti sul bilancio regionale, del mutuo contratto per estinguere i debiti sanitari anteriori al 2006. Simile destinazione dei proventi delle dismissioni immobiliari si poneva in contrasto con uno dei principi di valutazione specifici del settore sanitario individuati dall'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, che costituisce altresì principio di coordinamento della finanza pubblica. In proposito, è prescritta l'iscrizione dei contributi in conto capitale assegnati dalla Regione agli enti sanitari in un'apposita voce del patrimonio netto nonché, laddove impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, lo storno a proventi con criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, con conseguente sterilizzazione degli ammortamenti. Per il caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale, le disponibilità generate dalla dismissione sono destinate a reinvestimenti, ai quali parimenti si applica il metodo della sterilizzazione dei relativi ammortamenti. La descritta disciplina è estesa ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati. In applicazione del principio contabile in esame, la dismissione dei beni immobili degli enti sanitari genera disponibilità che non costituiscono proventi di gestione e che devono essere mantenute nel patrimonio netto. La finalità della disciplina racchiusa nell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 è di riservare il Fondo sanitario alle spese per i LEA e di attribuire alla programmazione nazionale e regionale la determinazione e l'impiego dei finanziamenti a fondo perduto per investimenti e acquisto di beni durevoli, per preservare così gli equilibri di parte corrente del bilancio regionale. La norma censurata, inserendo il cespite degli enti sanitari nel piano straordinario di valorizzazione e dismissione, comportava l'uscita dello stesso dal circuito del finanziamento degli investimenti sanitari, con conseguente sviamento delle disponibilità generate dalla sua dismissione dalla destinazione di reinvestimento, per essere utilizzate in maniera non consentita a coprire spese correnti, quali sono le rate di un mutuo. Costituendo l'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 un principio di coordinamento della finanza pubblica, le eventuali deroghe devono essere espressamente previste dal legislatore, come è avvenuto con la legge n. 14 del 2012 che ha consentito il ripiano del disavanzo sanitario maturato al 31 dicembre 2011 anche con la vendita di immobili; nella specie, in assenza di espresse disposizioni derogatorie del legislatore statale, la norma impugnata si poneva in contrasto con il menzionato principio di coordinamento della finanza pubblica.

11.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

A seguito dell'indicata pronuncia non risultano iniziative assunte dal legislatore siciliano.

12. L'installazione degli impianti fotovoltaici a terra (norme della Regione Toscana)

12.1. La sentenza n. 177/2021

La sentenza n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 2, comma 1, della legge toscana n. 82 del 2020 che introduceva il divieto generale di realizzare nelle aree rurali impianti fotovoltaici a terra di potenza massima superiore a 8.000 chilowatt elettrici. L'art. 12, comma 7, del d.lgs. n. 387 del 2003 prevede la possibilità di ubicare impianti fotovoltaici a terra anche nelle zone classificate come rurali nei piani urbanistici, tenendo conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. Il decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010 disciplina il procedimento per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti, da indicare in un atto di pianificazione con cui le Regioni e le Province autonome conciliano le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio con quelle di sviluppo e di valorizzazione delle energie rinnovabili, tenendo conto di quanto eventualmente già previsto dal piano paesaggistico e del necessario rispetto della quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili loro assegnata. In particolare, le Regioni procedono ad un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale, per evidenziare, nell'atto di pianificazione, la non idoneità di ciascuna area in relazione alle specifiche tipologie e/o dimensioni degli impianti, motivando le incompatibilità con riferimento agli obiettivi di protezione perseguiti dalle disposizioni esaminate nell'istruttoria. Nell'atto di pianificazione l'individuazione delle aree non idonee costituisce una valutazione di primo livello che impone poi di verificare in concreto, caso per caso, se l'impianto così effettivamente progettato, considerati i vincoli insistenti sull'area, possa essere realizzabile non determinando una reale compromissione dei valori tutelati dalle norme di protezione del sito. Ne discende che l'individuazione delle aree non idonee non può comportare, di per sé, un divieto generale di installazione come quello introdotto dalla norma impugnata, la quale, in violazione della riserva di procedimento prevista dalla disciplina statale, sottraeva il descritto procedimento per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di specifiche tipologie di impianti a un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi. Invero, imponendo un vincolo generale non previsto dalla disciplina statale di principio, la norma censurata impediva la migliore valutazione di tutti gli interessi pubblici implicati nel procedimento e violava altresì il principio europeo di massima diffusione degli impianti da fonti rinnovabili. La pronuncia ha altresì giudicato illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., il successivo comma 2 che introduceva, nel procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1.000 chilowatt elettrici, l'aggravio della previa intesa con il Comune interessato. La disposizione modificava il procedimento disegnato dal legislatore statale con il d.lgs. n. 387 del 2003 e le linee guida di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 10 settembre 2010. Ai fini dell'attuazione del principio di massima diffusione delle

energie rinnovabili, nella conferenza di servizi devono concentrarsi, a beneficio di istanze di razionalizzazione e di semplificazione, tutti gli apporti amministrativi necessari al fine di approvare la costruzione e l'esercizio degli impianti; in proposito, l'art. 12, comma 4, del menzionato d.lgs. stabilisce che l'autorizzazione *de qua* sia rilasciata a seguito di un procedimento unico, che deve svolgersi tramite conferenza di servizi. La norma censurata, invece, subordinando il rilascio dell'autorizzazione alla previa intesa con il Comune interessato, rompeva inequivocabilmente la sincronicità dell'acquisizione degli apporti amministrativi, tipica della conferenza dei servizi, alterando il quadro procedimentale delineato dal legislatore statale. Infine, la declaratoria di illegittimità, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., ha investito anche il comma 3 dell'articolo in questione, che estendeva l'applicabilità delle disposizioni dei precedenti commi 1 e 2 ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore della legge regionale.

12.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Non risultano iniziative adottate dal legislatore toscano in seguito all'indicata pronuncia. Sul piano amministrativo, si segnala che nei decreti dirigenziali della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana, settore VIA-VAS, relativi al Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di impianti fotovoltaici a terra, si dà comunque atto della sentenza costituzionale². Inoltre, da notizie pubblicate su siti dedicati (www.coldiretti.it e www.ilpuncocoldiretti.it) si è appreso che Coldiretti Giovani Impresa ha lanciato nel mese di luglio del 2021 una petizione “contro i pannelli solari mangiasuolo”. Un comunicato del 4 agosto 2021 sul sito della Coldiretti Pisa ha reso noto che la petizione è iniziata ufficialmente con la raccolta delle firme. In data 28 febbraio 2022, a seguito dell'annuncio del bando per gli incentivi per il fotovoltaico agricolo, un comunicato diffuso sul sito della Coldiretti Toscana ha riportato quanto segue: “La pubblicazione del bando entro il 31 marzo per accedere a 1,5 miliardi di finanziamenti per l'installazione di pannelli fotovoltaici su migliaia di tetti di stalle e cascine, senza il consumo del suolo, è una prima importante risposta alla nostra mobilitazione a sostegno delle campagne, nell'interesse degli agricoltori e dei consumatori. È quanto ha affermato Coldiretti Toscana nell'apprezzare l'annuncio del Ministro (...), nell'ambito del Pnrr, che consente l'installazione di pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza consumo di terreno fertile”.

² I decreti nn. 301 e 629 del 12 e 19 gennaio 2022, adottati ai sensi degli artt. 19 del d.lgs. n. 152 del 2006 e 48 della legge regionale n. 10 del 2010, nelle premesse riportano la seguente dicitura: “Visti altresì, in materia energetica (...) la sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2021 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, 2 e 3 della suddetta l. r. 82/2020”.

13. La conferma nei ruoli regionali a tempo indeterminato del personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del SSN e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2019, previa presentazione di apposita domanda di mobilità (norme della Regione Puglia)

13.1. La sentenza n. 195/2021

La sentenza n. 195 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. l), Cost., dell'art. 10, comma 1, della legge pugliese n. 18 del 2020, ove si prevedeva che, nel limite dei posti vacanti nella dotazione organica e nel rispetto della spesa sanitaria derivante dalle norme vigenti, il personale già titolare di contratto, ovvero di incarico a tempo indeterminato, presso aziende o enti del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2019, presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione è confermato nei ruoli di quest'ultima a tempo indeterminato, previa presentazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di apposita domanda di mobilità. La disposizione impugnata ha, innanzitutto, leso la competenza statale in materia di ordinamento civile in quanto interveniva su rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere e incideva sul profilo della durata, trasformandoli in nuovi rapporti a tempo indeterminato. Quanto alla violazione dell'art. 97 Cost., la Corte ha ribadito il percorso argomentativo seguito nella sentenza n. 68 del 2011. Quest'ultima, nel giudicare illegittima una norma pugliese sovrapponibile nel contenuto a quella denunciata, ha affermato che la disposizione impugnata, facendo ricorso all'istituto della mobilità, prevedeva la ruolizzazione – ossia l'inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario regionale – di personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo indeterminato presso enti del servizio sanitario nazionale. La norma consentiva l'inquadramento di personale e trasformava rapporti di lavoro a tempo determinato oppure rapporti di lavoro non di ruolo a tempo indeterminato in rapporti di lavoro di ruolo a tempo indeterminato, non prevedendo il pubblico concorso.

13.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

Non risultano iniziative adottate dal legislatore pugliese in seguito all'indicata sentenza. Si segnala comunque il comunicato stampa n. 921 del 18 marzo 2022 diffuso dall'Agenzia quotidiana di stampa del Consiglio regionale sul sito istituzionale della Regione. In esso sono riportate le dichiarazioni di un consigliere regionale da cui emerge l'intento di avviare le procedure di stabilizzazione del personale sanitario, che ne abbia maturato il diritto alla data del 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 272, della legge n. 234 del 2021. La Giunta regionale, con delibere del 21 e 28 marzo 2022, ha adottato i Piani Triennali dei fabbisogni per il personale sanitario delle ASL pugliesi, in ossequio a quanto prescritto dall'art. 1, comma 269, lett. c), della legge n. 234 del 2021.

14. Le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019 (norme della Regione Basilicata)

14.1. La sentenza n. 246/2021

La sentenza n. 246 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., dell'art. 4 e dell'Allegato O2 della legge della Regione Basilicata n. 40 del 2020, nella parte in cui disponevano le modalità di copertura dei disavanzi di amministrazione presunti derivanti dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019, modulando il ripiano negli esercizi 2020-2024, nonché dell'art. 1 e dell'Allegato 1.3. della legge regionale n. 8 del 2021, nella parte in cui disponevano le modalità di copertura del disavanzo di amministrazione derivante dalla gestione dell'esercizio 2018, frazionandolo negli esercizi 2020-2022. Il disegno di legge avente ad oggetto il rendiconto 2018 è stato adottato dalla Giunta regionale, a seguito del cambio di legislatura, nel maggio 2019 e trasmesso solo alcuni mesi dopo alla competente Sezione regionale della Corte dei conti per il giudizio di parifica, la cui decisione ha evidenziato significative eccezioni attinenti, tra l'altro, alla sottostima del disavanzo. Nelle more dell'approvazione definitiva del rendiconto, gli impugnati art. 4 e Allegato O2 della legge regionale n. 40 del 2020 ("Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata") disciplinavano il ripiano dei disavanzi presunti del 2018 e del 2019. Con la legge regionale n. 8 del 2021 il Consiglio regionale approvava il rendiconto, quantificando definitivamente il disavanzo di amministrazione derivante dall'esercizio 2018 e rimodulando il relativo ripiano, come previsto dagli impugnati art. 1 e Allegato 1.3. Ciò premesso, i censurati art. 4 e Allegato O2 della legge regionale n. 40 del 2020 contrastavano con il principio contabile di cui al par. 9.2.28 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011, che disciplina gli effetti della tardiva approvazione del rendiconto di un esercizio, che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato. Quando l'ente non abbia approvato il rendiconto di un determinato esercizio e non abbia recuperato il relativo disavanzo presunto entro quello successivo, è tenuto a ripianarlo per intero nell'esercizio in cui il disavanzo effettivo emerge, rimanendo preclusa la possibilità di ripiano triennale. L'approvazione del rendiconto 2018 è stata considerata tardiva, non rilevando la circostanza che la Regione abbia dovuto ricalcolare il disavanzo originato nel 2018 per adeguarsi alla decisione adottata dalla Corte dei conti in data 28 luglio 2020, in quanto le osservazioni proposte in sede di parifica rilevanti per la determinazione del disavanzo sono dipese dal mancato rispetto, in relazione a vicende gestionali note all'ente, di principi contabili la cui corretta applicazione, invece, avrebbe fatto emergere il maggior disavanzo già nel 2019. Pertanto, gli impugnati art. 4 e Allegato O2, frazionando il ripiano del disavanzo presunto relativo all'esercizio 2018, contrastavano con il principio contabile in base al quale il disavanzo *de quo* non poteva che essere oggetto di recupero per l'intero importo nell'esercizio in corso di gestione. I Giudici hanno altresì evidenziato l'opportunità dell'introduzione di una precisa disciplina dello svolgimento del procedimento di parifica dinanzi alla sezione regione di controllo della Corte dei conti, allo scopo di migliorarne la sincronizzazione, specialmente con riguardo all'attività istruttoria e al contraddittorio con le parti. In merito all'asserita ammissibilità del frazionamento del recupero del disavanzo, non è risultata sostenibile l'interpretazione dell'art. 42, comma 12, del d.lgs. n. 118 del 2011 secondo cui, in caso di cambio di legislatura, anziché recuperare il

disavanzo nell'esercizio successivo o nei tre esercizi compresi nel bilancio di previsione, i nuovi amministratori dovrebbero poter recuperare gradualmente, nel corso dell'intera legislatura e senza essere astretti da non proporzionati vincoli di spesa, il disavanzo ereditato da quella precedente. La norma, infatti, attiene a una fattispecie di carattere generale che prescinde dall'avvicendamento degli organi di governo dell'ente e i suoi effetti non possono essere neutralizzati dalla circostanza della scadenza del mandato dei predetti organi, anche in forza del principio di continuità dei bilanci. Preso atto dell'esigenza di trasparenza contabile alla chiusura di ogni legislatura, certamente indispensabile al fine di una corretta resa del conto, la Corte ha auspicato l'introduzione di un documento che garantisca la chiara rappresentazione delle risultanze della gestione al termine di ogni legislatura regionale, consentendo di individuare la responsabilità degli amministratori nell'impiego di risorse finanziarie pubbliche, come la relazione di fine legislatura regionale *ex art. 1 del d.lgs. 149 del 2011* (dichiarato illegittimo dalla sentenza n. 219 del 2013 per carenza di delega). Quanto al ripiano del disavanzo presunto del 2019, gli impugnati art. 4 e Allegato O2 della legge n. 40 del 2020 avevano redistribuito la componente originata nel 2019 fino all'esercizio 2024 e, quindi, oltre il triennio considerato nel bilancio di previsione 2020-2022, in contrasto con il parametro interposto di cui al citato art. 42 che è espressione dell'esigenza di armonizzare i bilanci pubblici quanto allo specifico profilo della disciplina del disavanzo di amministrazione e dell'uniformità dei tempi del suo ripiano. Il menzionato parametro, in chiaro collegamento con la programmazione triennale, prevede la possibilità di ripianare il disavanzo negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e, comunque non oltre l'anticipata scadenza della legislatura, subordinatamente alla contestuale adozione di un piano di rientro avente la funzione sostanziale di individuare i provvedimenti necessari all'effettiva attuazione del recupero e di orientare a tale obiettivo le concrete scelte gestionali dell'ente. Infine, quanto ai censurati art. 1 e Allegato 1.3 della legge n. 8 del 2021, risultando integrata la fattispecie della tardiva approvazione del rendiconto, il legislatore regionale avrebbe dovuto disporre nell'esercizio 2021 l'integrale ripiano del disavanzo originato nell'esercizio 2018, come definitivamente quantificato, anziché frazionarlo negli esercizi dal 2019 al 2022.

14.2. Il seguito nell'ordinamento regionale

La Regione non ha ancora approvato il disegno di legge di bilancio di previsione per il triennio 2022-2024, attesa l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio disposta con legge regionale n. 60 del 30 dicembre 2022 fino al 31 marzo 2022 e successivamente prorogata al 30 aprile 2022 con legge regionale n. 2 dell'8 aprile 2022. Nelle premesse del disegno di legge, in corso di esame, si dà espressamente atto della summenzionata pronuncia di accoglimento³. L'art. 7 del disegno di legge, rubricato "Disavanzo di amministrazione presunto", dispone che "Il disavanzo di amministrazione presunto rinveniente da esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato M.6, accluso all'allegato M di cui alla lettera m), del comma 2, dell'articolo 1 del presente disegno di legge, in applicazione del disposto di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 118 del 2011". La

³ Vi si legge testualmente: "Vista la sentenza n. 246/2021 della Corte Costituzionale che dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 e dell'Allegato O2 della legge regionale 9 dicembre 2020, n. 40 (...) e dell'articolo 1 e dell'Allegato 1.3 della legge regionale 12 marzo 2021, n. 8 (...) in ordine alle modalità di ripiano del disavanzo di amministrazione rinveniente dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019".

Nota integrativa allegata al prospetto di bilancio, al punto 4.1, descrittivo del Risultato presunto di amministrazione, riporta che “Il disavanzo di amministrazione presunto rinveniente da esercizi precedenti, quantificato in euro 46.783.787, 22, viene ripianato per l’intero ammontare, secondo quanto previsto nell’allegato M.6, della presente nota integrativa, conformemente al giudizio di legittimità costituzionale di cui alla sentenza 246/2021 della Corte Costituzionale, in ordine alle modalità di copertura del disavanzo di amministrazione rinveniente dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019. In considerazione della necessità di ottemperare al giudicato della menzionata sentenza della Corte Costituzionale, secondo cui il ripiano dei disavanzi degli esercizi precedenti non può essere operato su più anni nel caso di tardiva approvazione dei rendiconti medesimi, devono intendersi superati i piani di rientro già approvati dal Consiglio regionale, in ordine alla copertura pluriennale del disavanzo rinveniente dagli esercizi 2018 e 2019, con Delibere Consiliari n. 276 del 13/7/2021 e 351 del 29/11/2021”. Similmente, la Relazione illustrativa allegata al prospetto del bilancio di previsione, in relazione all’art. 7 dedicato al disavanzo presunto di amministrazione, afferma che “Il disavanzo di amministrazione presunto rinveniente da esercizi precedenti, quantificato in euro 46.783.787,22, viene ripianato secondo quanto previsto nell’allegato M.6, accluso all’allegato M di cui alla lettera m), del comma 2, dell’articolo 1 del presente disegno di legge, conformemente al giudizio di legittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 246/2021 della Corte Costituzionale, in ordine alle modalità di copertura del disavanzo di amministrazione rinveniente dalla gestione degli esercizi 2018 e 2019”.